



Decreto Dirigenziale n. 230 del 04/10/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZ AMB

U.O.D. 9 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO CE N.1013/2006 AUTORIZZAZIONE PER LA SPEDIZIONE
TRANSFRONTALIERA DI RIFIUTI IN CROAZIA NOTIFICA GENERALE IT 024165 CON
VALIDITA' DALLO 09.09.2019 AL 08.09.2020 NOTIFICATORE-PRODUTTORE :
APAMBIENTE SRL, 84091-BATTIPAGLIA (SA), ZONA IND.- VIA BOSCO, II SNC CODICE
CER: 20 01 08 - QUANTITA' : 8.000 TN OPERAZIONE DI RECUPERO: R3 SPEDIZIONI :
N. 334

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a) il Regolamento CE n. 1013/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti del 14.06.2006, istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione, dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione;
- b) l'art. 196, lettera f), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. prevede che le attività in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, di cui al Regolamento CE n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 (ex regolamento CEE n. 259/93), sono di competenza delle regioni;
- c) il Regolamento di cui sopra si applica alle spedizioni di rifiuti effettuate sia all'interno dell'Unione Europea che in entrata e/o uscita dalla stessa, nonché alla spedizioni di rifiuti tra Stati membri ma che transitano in uno o più Stati terzi ed, infine, alle spedizioni di rifiuti tra paesi terzi ma che transitano in uno o più Stati membri;
- d) tale Regolamento sostituisce la precedente disciplina dettata dal Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 01/02/1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio, per cui i riferimenti normativi all'abrogato Regolamento devono intendersi quali richiami al nuovo Regolamento CE n. 1013/06;
- e) non essendo stato ancora emanato il D.M., di cui al comma 3, art. 194, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., relativamente ai criteri per il calcolo delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni di rifiuti, alle spese poste a carico dei notificatori, alle specifiche modalità di trasporto dei rifiuti, di cui al comma 2, art. 194, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e alle modalità di verifica dell'applicazione del principio di prossimità, per i rifiuti destinati allo smaltimento, si applica la previgente normativa, di cui al D.M. n. 370/98;
- f) l'art. 196, c. 1 lettera f del D. Lgs. n.152/06, attribuisce alle Regioni la competenza in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti;
- g) la Regione Campania, con Delibera n. 852 del 12/3/1999, ha disciplinato la sorveglianza e il controllo in materia di rifiuti transfrontalieri, compresi nel campo di applicazione dell'ex Regolamento CE n. 259/93, oggi Regolamento CE 1013/06 e ss.mm.ii. e Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 370/98.

VISTA:

- a) l'istanza acquisita in data 27.06.2019, al prot. 2019. 408233, di questa UOD, mediante la quale la società **APAMBIENTE srl**, con sede legale in Battipaglia, 84091, zona industriale, via Bosco II, loc. Filigardi, nella persona del Legale Rappresentante, titolare della società, Calia Annunziata, quale produttore/notificatore, ha chiesto il rilascio del documento di Notifica (modello-1A) e di Movimento (modello-1B), per la spedizione transfrontaliera, via terra, in Croazia, secondo l'unico itinerario, avente origine in Battipaglia (SA), prosecuzione per la Slovenia e termine nell'impianto di recupero "Bioplinaro Organico Kalnik 1 D.O.O.", in Croazia alla via Krizevci Gregurovec, 23 – 48260 Krizevci, ove verrà effettuata la proposta operazione finale di recupero **R3** (riciclaggio o recupero delle sostanze organiche che non sono utilizzate come solventi (compreso le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) del rifiuto caratterizzato dal codice **CER 20 08 01** (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) prodotto dalla medesima società APAMBIENTE srl. La quantità totale di rifiuti da spedire ascende ad 8.000 tn e le spedizioni complessive previste saranno in numero di 334 (trecentotrentaquattro) con carichi di circa 24 tn cadauna. Il notificatore/produttore, nel prosieguo denominato "APAMBIENTE", regolarmente iscritto alla Camera di Commercio di Salerno dal 05.04.19 ed autorizzato dalla Regione Campania alla gestione dell'impianto di smaltimento e recupero rifiuti, tra i quali quello oggetto della presente notifica;
- b) la nota del 25.06.19, posta a corredo dell'istanza di cui prima, con la quale rappresentava che la necessità di ricorrere a questa spedizione transfrontaliera trovava fondamento nell'impossibilità di reperire nell'ambito del territorio nazionale impianti in grado di recepire e recuperare le 8.000 tn in spedizione. Condizione questa ribadita anche riguardo gli impianti indicati da questo ufficio a seguito delle informazioni ricevute da parte di omologhi uffici di altre regioni;

- c) la nota prot. 2019. 478841 del 30.07.2019, con cui questa UOD, nel rilasciare alla APAMBIENTE srl i richiesti documenti di Notifica e Movimento (1A-1B), aventi numero identificativo **IT 024165**, ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha avanzato richiesta di trasmissione, entro il termine di gg 30, del dossier documentale, corredato dagli atti previsti all'Allegato II del Regolamento 1013/06, onde consentire a questa Autorità di Spedizione la trasmissione della notifica in argomento all'Autorità di Destino in Croazia ed all'unica Autorità di Transito, slovena, interessata dall'itinerario della presente spedizione;
- d) la successiva nota, prot. 2019. 490863 del 05.08.2019, mediante la quale la ditta APAMBIENTE srl ha trasmesso a questa UOD - quale Autorità di Spedizione - la Notifica Generale **IT 024165**, corredata dal richiesto dossier documentale in originale, nonché da n.3 riproduzioni fotostatiche, tesa all'acquisizione dei provvedimenti autorizzativi (scritto o tacito) alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti non pericolosi, individuati con il codice. C.E.R. 20 01 08, per un quantitativo di 8.000 tonnellate, destinato alla predetta operazione di recupero, presso l'impianto "Bioplinaro Organico Kalnik 1 D.O.O.", sito in Croazia alla via Krizevci Gregurovec, 23 - 48260 Krizevci, provenienti dall'impianto di produzione "APAMBIENTE", sito in Battipaglia (SA) alla Zona Industrie, via Bosco II, per un numero complessivo di 334 spedizioni previste;
- e) le note di spedizione, del 05.08.2019, n.2019/30107 in Croazia e 2019/301016 in Slovenia del documento di Notifica e di Movimento, con allegato il dossier documentale di cui all'Allegato II del Regolamento 1013/06, compilato secondo le istruzioni riportate nell'Allegato 1C, finalizzato al rilascio delle relative autorizzazioni da parte delle autorità competenti di destino e di transito.

RILEVATO:

- a) che detta notifica generale è composta dal documento di notifica e di movimento, di cui Regolamento CE 1013/2006 e da un dossier documentale contenente le informazioni di cui all'Allegato II al citato Regolamento, tra cui :
- il contratto per il recupero dei rifiuti notificati, sottoscritto in data 18.06.19, tra la APAMBIENTE srl (esportatore/notificatore) e la Bioplinara organica Kalnik in Croazia (destinatario dei rifiuti);
 - l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Destino croata, Class UP/I-351-02/19-07/143 - Regno 517-03-2-2-19-8 del 17 settembre 2019 con validità a far data dal 17.09.19 allo 08.09.20, che acconsente al recupero delle 8.00 tn di rifiuti con codice CER 20 01 08 in Croazia;
- b) che il proposto itinerario, con origine in Battipaglia, prosecuzione in Slovenia e termine in Croazia, sarà garantito da trasporti su gomme da parte della ditta AD LOGISTICA srl, in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla cat.4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) nella classe (4A-quantità annua superiore o uguale a 200.000 tn);
- c) che la APAMBIENTE srl è il gestore dell'impianto sito in Battipaglia (SA), per il quale con Decreto Dirigenziale n.177 del 29.08.2018, art. 208 D.Lgs n.152/2006, è stato autorizzato all'esercizio dello smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, tra i quali il codice CER 20 01 08 oggetto della esportazione in argomento.

PRESO ATTO:

- che l'Autorità Competente di Destino con decisione del 17.09.2019 Class UP/I-351-02/19-07/143 - Regno 517-03-2-2-19-8, ha concesso il proprio assenso alla spedizione di rifiuti in questione, fissando l'intervallo di validità a far data dal **17.09.19** allo **08.09.20**, (cfr traduzione asseverata trasmessa dalla APAMBIENTE srl in data 02.10.2019, al prot.n. 2019 588138);
- che l'Autorità di Transito ha espresso un tacito assenso.

RITENUTO:

1. che la notifica generale **IT 024165** risulta essere compilata e completa di tutti i suoi elementi e dalle verifiche effettuate non emergono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica in argomento;

2. di poter autorizzare la **APAMBIENTE srl.** al trasferimento in Croazia, presso l'impianto di destino "Bioplinaro Organico Kalnik 1 D.O.O.", alla via Krizevci Gregurovec, 23 – 48260 Krizevci, la quantità di 8.000 tn di rifiuti non pericolosi identificati con il codice **CER 20 01 08**, da inviare in operazione di recupero finale **R3**.

VISTI:

- il Regolamento CE 1013/06;
- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il D.M. 370/98;
- la D.G.R. n. 852 del 12/03/1999;
- la nota prot. n.70416/2003, del Coordinatore dell'A.G. Ecologia, Tutela dell'Ambiente con la quale si comunica che le Autorità competenti di Destinazione/Spedizione sono i Dirigenti delle UOD competenti per territorio;
- la D.G.R. n. 592 del 25/10/2016.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta da questa UOD n. 501709 e della proposta del Responsabile del Procedimento, arch. Vincenzo Andreola, di adozione del presente atto:

D E C R E T A

1. **DI AUTORIZZARE**, in conformità al documento di notifica 1A - IT 024165 il trasporto di 8.000 tn di rifiuti non pericolosi di cui al codice C.E.R. 20 01 08, da inviare in R3 in Croazia, presso lo stabilimento "Bioplinaro Organico Kalnik 1 D.O.O." - via Krizevci Gregurovec, 23 – 48260 Krizevci, con partenza dall'impianto di APAMBIENTE srl di Battipaglia (SA), le spedizioni, in numero di 334 (trecentotrenaquattro), di cui al presente provvedimento generale, potranno aver luogo solo dopo l'emanazione dei successivi Decreti Dirigenziali afferenti i vari lotti di spedizione a farsi, nonché, dopo l'assolvimento, da parte della medesima, di tutte le prescrizioni di cui al Regolamento CE n.1013/06, al D.Lgs. 152/06 e di quelle imposte dall'Autorità di Destino; tra queste la costituzione di una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente, predisposta secondo gli schemi contrattuali di cui agli Allegati 1 e 2 del DM 370/98, emessa in favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a copertura delle eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto di rifiuti, comprese le responsabilità di cui al Regolamento CE n. 1013/2006, il loro recupero, le eventuali operazioni intermedie necessarie, le spese di deposito per 90 gg. e per i costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del regolamento medesimo; secondo le modalità e le finalità di cui all'art.6 del Regolamento CE 1013/06 e calcolata sulla base della formula riportata nell'allegato 3 del DM 370/98.

In assenza di problematiche riguardanti le garantite spedizioni, le relative fidejussioni saranno restituite previa autorizzazione del Dirigente della scrivente UOD, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione del legale rappresentante dell'impianto di destinazione finale, attestante il corretto recupero delle tonnellate autorizzate dal relativo provvedimento;

2. la APAMBIENTE srl, in qualità di notificatore, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento CE 1013/06 lettera b) è tenuta ad inviare, almeno tre giorni prima dell'inizio della spedizione, a questa UOD, quale autorità di spedizione, all'Autorità Croata, quale autorità di destinazione, alla Provincia di Salerno, copia firmata del documento di movimento con l'inserimento almeno della data effettiva della spedizione e fatta salva la compilazione successiva delle altre voci del medesimo documento;
3. la APAMBIENTE srl è obbligata ad osservare le seguenti **prescrizioni**:
 - 4.1 - il trasporto, oltre al documento di movimento, deve essere accompagnato dalla copia del presente provvedimento, nonché dalla copia del documento di notifica e dalla copia delle lettere di autorizzazione rilasciate dall'Autorità di destinazione (Croazia);
 - 4.2 - eventuali variazioni di carattere rilevante per la presente autorizzazione, devono essere comunicate immediatamente a questa UOD, quale Autorità di Spedizione, e all'Autorità Croata, quale Autorità di Destinazione, e a tutte le altre Autorità che eventualmente, per qualsiasi motivo,

dovessero essere coinvolte nella procedura. In tale ultimo caso potrebbe rendersi necessaria una nuova notifica generale;

4.3 - il trasporto dei rifiuti deve essere eseguito esclusivamente con contenitori a tenuta, ermeticamente chiusi, in assenza di eventuali dispersioni lungo il tragitto;

4.4 - i veicoli utilizzati devono essere contrassegnati con i relativi segnali di pericolo ed il personale incaricato del trasporto deve essere messo a conoscenza dei pericoli connessi al maneggio dei rifiuti ed essere in grado di prendere le dovute misure in caso di incidenti;

4.5 - i rifiuti devono essere trasportati direttamente al destinatario, fatto salvo eventuali percorsi differenti, stabiliti per motivi contingenti, deve essere seguito il percorso stabilito e i mezzi di trasporto dovranno essere provvisti di adeguata copertura assicurativa, sia nei confronti di persone che di cose, prevista dalla normativa vigente in ciascuna delle Nazioni coinvolte nel trasporto dei rifiuti;

4.6 - in virtù dei disposti normativi di cui all'art.16 lett. c), d), e) del Regolamento 1013/06, deve acquisire dall'impianto di recupero, l'attestazione e la certificazione previste alle predette lett. d) ed e);

4.7 - registrarsi sul Sistema Informatico di raccolta dati per le ispezioni sulla spedizione autorizzata sito web Sisped ed immettere tutti i dati inerenti la spedizione in questione (SISPED);

4. La presente autorizzazione è rilasciata alla **APAMBIENTE srl**, non è cedibile ed è valida fino allo **08.09.20**;
5. **L'INOSSERVANZA** di quanto prescritto nel presente provvedimento, così come le violazioni del Regolamento CE n.1013/06, nonché eventuali dichiarazioni mendaci rese nel dossier, e che hanno determinato l'emissione del presente provvedimento, comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione, l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente;
6. **DI NOTIFICARE** il presente atto alla APAMBIENTE srl;
7. **DI TRASMETTERE**, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento all'Autorità di Destinazione (Croazia), alle Autorità di Transito (Slovenia), all'Amministrazione Provinciale di Salerno e alla Capitaneria di Porto di Salerno/Napoli (località di imbarco) che, in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del D.Lgs. 152/06, procederà agli opportuni controlli di competenza, i cui esiti dovranno essere trasmessi tempestivamente a questa UOD e all'Autorità di Destino, nonché al Ministero dell'Ambiente – Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento – Divisione Rifiuti, via Cristoforo Colombo, n. 44.0017 Roma;
8. **DI INVIARE**, per via telematica, per il prosieguo di competenza, a norma di procedura, copia del presente provvedimento:
 - alla Direzione Generale dell'Ambiente della Giunta Regionale Campania – Napoli;
 - al BURC per la pubblicazione integrale;
 - alla Sezione Amministrazione Trasparente "Casa di Vetro".

Avv. Anna Martinoli